



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

Circolare n. 16

Ist. Omnicomprensivo Statale " P.G. Castelli" - Carpino  
Prot. 0004387 del 16/09/2024  
VI-9 (Uscita)

Ai genitori/tutori  
A studenti/alunni  
Al personale Docente e ATA  
Alla DSGA

**Oggetto: Direttiva sulla Disciplina della Vigilanza su alunni/studenti, obblighi e responsabilità del personale Docente ed ATA a.s. 2024-2025**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- VISTO** l'art. 25 D.lgs. 165/2001;
- VISTI** gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
- VISTI** gli artt. 22 e 23 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*;
- VISTO** l'art. 2048 del Codice Civile (con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11/7/80 n. 312 *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*);
- VISTO** l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;
- VISTA** la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici);
- VISTO** il D.lgs. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (Testo Unico sulla sicurezza);
- VISTO** il *Protocollo di sicurezza del giorno 8 settembre 2022, che si allega*;
- VISTO** l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017;

**DISPONE**

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni col fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

**Premessa**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”  
Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico – Istituto Tecnico ind. “Informatica”  
Via della Repubblica, 48 – 71010 CARPINO (FG)  
C.M.: FGIC806003 - C.F.: 84004950717 - C.U.: UFU140  
Tel.: 0884.997027 - E-mail: [fgic806003@istruzione.it](mailto:fgic806003@istruzione.it) - PEC: [fgic806003@pec.istruzione.it](mailto:fgic806003@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.iocarpino.edu.it](http://www.iocarpino.edu.it)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

- **art. 2047 c.c.:** "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
- **art. 2048 c.c.:** [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla *culpa in educando* (colpa nell'educare). Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la propria condotta.

### **Compiti del personale docente**

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo sia in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

**L'obbligo della vigilanza** è, per prassi giurisprudenziale consolidata, **prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio**. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento,



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).

Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e dimostrando che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
  - gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.
2. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
  - l'attenzione continua al comportamento delle alunne e degli alunni, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
  - l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
  - l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i le alunne e gli alunni impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.
4. Circa le modalità di esercizio del **dovere della sorveglianza**, si ricorda:

***Ingresso nei plessi scolastici***

- All'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti per accoglierli, presso l'entrata individuata per ciascun plesso e classe, **cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni giornata di lezione, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni;
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- Gli alunni che arrivano in ritardo devono raggiungere la loro aula immediatamente e non devono in nessun caso soggiornare nei corridoi e nelle pertinenze della scuola, esterne ed interne, e vagare da soli.
- In caso di ritardo reiterato, il personale è tenuto ad informare la dirigente/referente di plesso, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.
- I genitori sono tenuti a trattenersi ordinatamente ai lati dei cancelli d'ingresso senza entrare nei cortili della scuola per permettere l'entrata e l'uscita in sicurezza.
- Nelle pertinenze dei plessi della nostra scuola, sia esterne che interne, non sono ammessi gli “amici pelosi” e, inoltre, nelle vicinanze esterne del cancello gli animali domestici, sia quelli di grossa che quelli di piccola taglia, devono essere tenuti al guinzaglio per tenere in sicurezza i nostri bambini, alunni e studenti nell'afflusso e nel deflusso.

***Vigilanza durante l'attività didattica***

- Durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua.
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza.
- È vietato espellere dall'aula, anche solo momentaneamente, uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza.
- In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico Nuvola e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il responsabile di plesso.
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule speciali, nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave violazione delle nostre regole (a meno che lo stesso non sia



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

espressamente autorizzato dal docente responsabile dell'ora di lezione per motivazioni legate allo svolgimento delle attività didattiche). Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno alla immediata annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alla famiglia e al Dirigente Scolastico.

- Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12/09/2013, n. 104.
- Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:
  - ~ l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
  - ~ l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
  - ~ il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

***Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo***

- Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.
- Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.
- L'intervallo si svolgerà di norma in classe o in conformità con quanto previsto per ciascun plesso, secondo l'orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere nell'aula o, comunque, nello spazio destinato allo svolgimento dell'intervallo, per poter vigilare su alunni e studenti in quanto durante il tempo della ricreazione è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per evitare eventi dannosi.
- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti (in particolare nella scuola secondaria di I e II grado, dove i tali cambi possono avvenire anche al termine di ogni ora) e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio spazio di servizio, senza allontanarsi, se non per urgenze o per esigenze impellenti.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

***Vigilanza nei laboratori, altri spazi destinati alla didattica e palestra***

I laboratori (informatica, scienze, musica, pittura, ecc.) e gli altri spazi destinati alla didattica (palestra, aule per le attività di recupero e potenziamento, aule polivalenti, ecc...) dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza di queste aule.

- Ai laboratori e agli altri spazi destinati alla didattica si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF), sia di organizzazione del lavoro da parte dei docenti (predisposizione di spazi e materiali, progettazione delle attività, ecc). In particolare va ricordato che l'accesso a detti spazi da parte degli alunni è consentito solo in presenza di un docente.
- La palestra costituisce luogo privilegiato per lo svolgimento delle lezioni di educazione motoria (che possono essere ovviamente svolte, laddove le condizioni climatiche lo consentano, anche all'aperto). L'orario di utilizzo della palestra di ciascun plesso viene definito all'inizio dell'anno scolastico e ciascun docente dovrà attenersi a tale orario.
- Nel caso in cui si renda necessario utilizzare la palestra per finalità diverse dall'attività motoria, i docenti interessati dovranno programmarne l'impiego concordandolo con il referente di plesso (in accordo con il DSGA, nel caso l'attività comporti anche una modifica dell'orario di svolgimento delle operazioni di pulizia da parte del personale ausiliario) dandone comunicazione con congruo anticipo a tutto il personale del plesso interessato.

***Spostamenti interni***

- Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata che al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
- La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante che svolge la lezione e, quando necessario, analogamente a quanto accade per la sorveglianza in aula, ad un collaboratore scolastico (vedi *Vigilanza durante l'attività didattica*).
- Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra, nei laboratori o in altri spazi dedicati alla didattica devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.
- All'interno dei laboratori, degli altri spazi destinati alla didattica e della palestra sono applicabili tutte le disposizioni previste dai regolamenti vigenti.
- L'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).
- È fatto obbligo di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazioni a rischio.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

***Allontanamento alunni dalla classe***

- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta (e sempre dopo aver verificato la presenza del collaboratore scolastico al piano), fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.
- Il provvedimento “illegittimo” di allontanare gli alunni dalla classe, in caso di comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza degli allievi medesimi.

***Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità***

- La vigilanza sull'alunna/o con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- Per i casi particolarmente gravi di allievi con disabilità che risultino imprevedibili nelle proprie azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza dell'aula o dello spazio utilizzato dall'alunna/o, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

***Uscite di sicurezza e scale di emergenza***

L'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

***Riferimenti normativi sull'uscita autonoma dei minori di 14 anni***

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola, l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza. Il Ministero dell'Istruzione, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni. L'autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di: età degli interessati; grado di autonomia; specifico contesto.

- A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i genitori/tutori o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono considerare:
  - o la maturità della/del ragazza/o;
  - o la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

- le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada);
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto; eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.

Dal testo normativo è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori/tutori/esercanti la responsabilità genitoriale a farlo: essi non chiedono ma autorizzano. L'istituzione scolastica prende atto dell'autorizzazione rilasciata che deve essere firmata da entrambi i genitori/tutori/esercanti la responsabilità genitoriale e che ha validità per l'intero anno scolastico nel quale viene sottoscritta, salvo revoca, e va rinnovata ogni anno.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, la stessa viene operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica. Età e condizioni ambientali sono gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della Scuola.

Le modalità devono essere portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica. In questa visione di tutela degli alunni nessun/a bambino/a della Scuola Primaria deve tornare a casa autonomamente, ma deve essere sempre accompagnato da un genitore/tutore o da un adulto delegato.

### ***Disposizioni relative all'uscita degli alunni***

Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli.

- I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari.
- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
- È vietato fare uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.

### ***Uscite didattiche***

- Nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

congedo presso altro posto diverso dalla scuola – in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento.

- Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione.
- I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di ristoro.
- I docenti tengono l'elenco degli alunni, il recapito telefonico (se sono in possesso di un telefono cellulare) e anche quello dei genitori.
- L'appello va effettuato all'inizio del viaggio, e all'inizio di ogni altro spostamento, prima di salire sul mezzo di trasporto.
- L'insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili per ogni emergenza.
- I docenti non possono somministrare farmaci, salvo quelli autorizzati con idonea certificazione medica, su richiesta scritta dei genitori.

***Assenze impreviste del docente – classi “scoperte”***

- In caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni con disabilità, caratteristiche ambientali ecc.), i collaboratori del dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza è possibile.

***Frequenze irregolari***

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il coordinatore darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

***Compiti del personale collaboratore scolastico***

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

- I collaboratori scolastici devono prodigarsi costantemente affinché i cancelli dei plessi siano sempre chiusi e aperti solo all'occorrenza.
  - Al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare il cancello, l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
  - Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico.
  - Durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi.
  - Al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi,
  - All'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi.
  - I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al dirigente o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'eventuale assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni.
  - I collaboratori scolastici dovranno accertarsi che accedano a all'edificio scolastico esclusivamente persone autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
  - I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al dirigente scolastico eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa.
  - È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
3. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni con disabilità nel momento dell'ingresso e dell'uscita, all'interno dell'edificio scolastico e nello spostamento verso le aree esterne.

Si ringrazia per la collaborazione.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Prof.ssa Rosa Battista

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)